



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7424 del 2025, proposto dal Comune di Ginosa, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Bagno Cesena S.r.l.S., L.G. S.r.l.S, Unione dei Comuni Montedoro, Admin 3 S.r.l., Ditta Individuale Andreula Cosimo, Burrata Bar S.r.l., Canneto Beach di Marcello Corrente & C. S.a.s., Canneto Beach Snc, Cavecon S.r.l., Civiltà Futura Società Cooperativa Sociale, Ditta Individuale D'Angelo Cosimo, D.M.D. S.n.c. di Mallardi Giuseppe & C. Snc, E.T. Edilizia e Turismo S.r.l., G. Beach S.r.l., Ditta Individuale Galante Vincenzo, Giki Tourism S.r.l., Ro.Mat. di Raimondi Matteo & C S.n.c., Hsg S.r.l., La Capannina S.r.l., Lido Centrale – Piccola S.C.R.L., Lido Centrale Società Cooperativa, Lido Franco di Tigrato Luciano e C. Snc, Lido Orsa Minore di Scarati Giovanna, Lido Zanzibar S.r.l., Mediterranea S.r.l.S., Ditta Individuale Mele Adriano, Musicaeparole S.r.l., Od Multiservice S.r.l.S., Orcamar S.r.l., Perla dello Jonio S.r.l., Poseidone S.r.l., Rb Lido S.r.l.S., Rb Consulting

S.r.l., Sarm S.r.l.S., To Do Engineering S.r.l., Ditta Individuale Vadrucci Luigi, Ditta Individuale Viggiano Riccardo, Vismaf S.r.l.S., Whigest S.r.l., Marchetti Immobiliare S.r.l., Mcd S.r.l., Circolo Nautico Taras, non costituiti in giudizio; Sud Platinum S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 1211/2025;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sud Platinum S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda presentata in via incidentale dalla parte appellante di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, che in parte ha dichiarato improcedibile e in parte ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Misserini e Danilo Lorenzo;

1.- Premesso che è appellata la sentenza in epigrafe con la quale il Tar adito, dichiarate infondate le eccezioni in rito sollevate dall'Amministrazione resistente, ha in parte dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti e in parte li ha accolti, per l'effetto annullando gli atti adottati dal Comune di Ginosa (tra cui, principalmente, la Deliberazione di G.C. n. 198 del 17 ottobre 2024, la Determinazione dirigenziale n. 2441 del 15 novembre 2024, la Determina di aggiudicazione n. 35 del 27 marzo 2025), nei sensi di cui in motivazione;

2.- Più in particolare, il Tar ha dichiarato in parte improcedibili il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti, ritenendo di converso fondata sul rilievo della ritenuta violazione dell'art. 3, L. n. 118/2022 la domanda di annullamento dei

ridetti atti nella parte in cui è stata disposta la proroga della concessione solo sino al 15 settembre 2025, e non anche fino alla data di stipulazione dell'atto che regolerà il nuovo rapporto concessorio, fermo comunque il limite massimo del 30.09.2027, ai sensi dell'art. 1, Decreto Legge 16 settembre 2024, n. 131;

3.- Ritenuto che l'istanza cautelare proposta dal Comune appellante deve essere accolta, sussistendone i presupposti;

4.- Considerato infatti che, impregiudicato ogni approfondimento in rito e nel merito, sussiste il *fumus boni iuris*, non apparendo *prima facie* manifestamente infondati i motivi proposti, in quanto:

- il Comune ha adottato gli atti impugnati adeguandosi sul piano conformativo ai principi vincolanti stabiliti dalla giurisprudenza in base ai quali *“le pubbliche amministrazioni, al fine di assegnare le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, devono applicare l'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, costituendo la procedura competitiva, in questa materia, la regola, salvo che non risulti, sulla base di una adeguata istruttoria e alla luce di una esaustiva motivazione, che la risorsa naturale della costa destinabile a tale di tipo di concessioni non sia scarsa, secondo quanto sopra si è precisato in base ad un approccio che può essere anche combinato e deve, comunque, essere qualitativo”* (cfr. Cons. Stato, VII, 20 maggio 2024, n. 4480);

- l'odierno contenzioso si pone specificatamente a valle della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 4480/2024, che, nel dichiarare l'obbligo del Comune di Ginosa di provvedere all'avvio delle gare per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, ha annullato gli atti con i quali era stata disposta la proroga delle concessioni in essere, e ha disapplicato la previgente normativa nazionale in materia, in quanto ritenuta in contrasto con la direttiva 2006/123/CE e l'art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

- neanche appare illegittimo, infine, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'affidamento diretto, in favore degli originari concessionari, delle

concessioni sino al 15 settembre 2025 (o, comunque, sino alla data che sarebbe stata indicata nell'ordinanza balneare 2025) e, non già, sino all'assegnazione delle nuove concessioni, fermo il limite massimo del 30.09.2027: infatti, da un lato non appare irragionevole la fissazione nei bandi di un termine omologo per tutti i concessionari; dall'altro, la previsione del termine di scadenza delle concessioni in essere in data antecedente a quella di assegnazione delle nuove concessioni appare funzionale a garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni propedeutiche al subentro dei nuovi concessionari, fatte salve, per gli aggiudicatari delle concessioni, le opportune valutazioni rimesse al Comune in sede di adempimenti esecutivi per evitare l'eventuale rimozione di opere nelle more della stipula degli atti che regoleranno il nuovo rapporto di concessione;

5.- Considerato, quanto al *periculum in mora*, che sussiste, come rappresentato dal Comune, un danno grave e irreparabile per l'interesse pubblico, ai fini della concessione della cautela, in quanto la mancata conferma cautelare dell'impianto della gara comporterebbe l'interruzione della fase successiva all'aggiudicazione, finalizzata all'approvazione dei progetti per la realizzazione degli stabilimenti balneari degli operatori economici risultati vincitori, pregiudicando la conclusione della procedura di gara per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime in tempo utile all'avvio della prossima stagione balneare;

6.- Ravvisati giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare, in ragione della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7424/2025) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Fissa per la decisione definitiva l'udienza pubblica del 10 marzo 2026.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Chieppa, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

Angela Rotondano, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Daniela Di Carlo**

**IL PRESIDENTE**

**Roberto Chieppa**

**IL SEGRETARIO**